BM Barbara Massara e ASSOCIATI

SCADENZE PARTICOLARI DEL MESE DI APRILE 2025

Di seguito evidenziamo alcune delle **particolari scadenze del mese di aprile 2025**.

CCNL COMMERCIO-CONFCOMMERICO E CONFESERCENTI – AUMENTO DEL CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A decorrere **dall'1.4.2025** il **contributo** obbligatorio a favore dei Fondi di **assistenza sanitaria integrativa** EST per il Ccnl siglato da confcommercio e ASTER per quello di confesercenti **è incrementato di euro 3,00 mensili, a carico del datore di lavoro.**

FLUSSO UNIEMENS DEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO
RECUPERO DELLA CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE NASPI PER I TEMPI DETERMINATI CD. "EXTRA" DEL TURISMO E DEI PUBBLICI ESERCIZI

Nel **messaggio n. 913 del 14.3.2025, l'INPS** ha fornito ulteriori chiarimenti in merito **all'esclusione dal versamento del contributo addizionale ex comma 28 dell'articolo 2 della Legge n. 92/2012**, per i **contratti a termine di durata non superiore a 3 giorni (c.d. lavoratori extra) nel settore turismo e pubblici esercizi**.

l'Istituto ha integrato l'elenco **delle attività** riportate al paragrafo 1.4.1 della circolare 91/2020, **includendo, a decorrere da gennaio 2020,** tra le attività per le quali trovava applicazione l'esonero dal versamento del contributo addizionale **anche le "mense e ristorazione collettiva" con i codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05 e il "catering" con i codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05.**

Per i **periodi di paga da gennaio 2020 e fino alla data di pubblicazione del messaggio n. 913 del 14.3.2025**, i **datori di lavoro che hanno versato** sia il **contributo addizionale NASpI** che **gli incrementi** previsti per eventuali **rinnovi** possono **recuperare tale contribuzione** valorizzando all'interno di **<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> <CausaleACredito>** lo specifico codice **causale "L810"**.

La valorizzazione di tale codice essere effettuata **esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di aprile, maggio e giugno 20025** (3 mesi successivi alla pubblicazione del **messaggio n. 913 del 14.3.2025)**.

Nel caso di **lavoratori extra non più in forza**, i datori di lavoro dovranno procedere con l'invio di un **flusso di regolarizzazione** sull'ultimo mese di del lavoratore con l'esposizione del codice "L810".

venerdì 18
PARITA' DI GENERE-TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER CONTRIBUTI PER CERTIFICAZIONI 2025

Come stabilito dal **secondo Avviso pubblico diffuso l'11 febbraio 2025** dal **Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri** e pubblicato da **Unioncamere in qualità di Soggetto Attuatore**, **fino alle ore 16:00 del 18 aprile 2025** le imprese e i professionisti in possesso

di partita IVA possono **presentare la domanda per la concessione di contributi per la certificazione della parità di genere**, da inoltrare **esclusivamente in via telematica attraverso il sistema restart.infocamere.it,** accedendo con SPID/CIE/CNS.
I contributi verranno concessi in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda a partire dalle ore 10 del 26 febbraio 2025 alle ore 16 del 18 aprile 2025, salvo un anticipato esaurimento delle risorse disponibili.

mercoledì 30

ESONERO PER PARITA' DI GENERE-TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER CERTIFICAZIONI OTTENUTE NEL 2024

Come illustrato dall'INPS nel **messaggio n. 4479/2024, scade il 30 aprile il termine** per la **richiesta dell'esonero** contributivo da parte dei **datori di lavoro privati che, entro il 31 dicembre 2024, hanno ottenuto la "Certificazione della parità di genere"** di cui **all'articolo 46-bis del DLgs n. 198/2024.**
Le aziende interessate possono presentare all'INPS **le richieste** di riconoscimento dell'agevolazione, utilizzando il modulo online **"SGRAVIO PAR_GEN",** disponibile nel Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).
L'art. 5 della legge n. 162/2021 ha previsto, infatti, in favore dei datori che siano in possesso di tale certificazione, un **esonero dal versamento dell'1% dei contributi** previdenziali, **nel limite massimo di 50.000 euro annui**.
Le **domande saranno elaborate dall'Istituto dopo la scadenza** e, se accolte, i datori di lavoro riceveranno il **codice di autorizzazione 4R** per fruire dell'esonero. **In caso di insufficienza di fondi, l'esonero potrebbe essere ridotto proporzionalmente.**
L'INPS ha chiarito, infine, che **i datori di lavoro che abbiano già ricevuto l'accoglimento** della domanda in passato **non devono ripresentarla**, in quanto, a seguito dell'accoglimento della stessa, l'esonero è automaticamente riconosciuto **per tutti i 36 mesi di validità della certificazione**.

FLUSSO UNIEMENS DEL MESE DI MARZO DA INVIARE ENTRO IL 30 APRILE

MINIMALI, MASSIMALI INPS 2025 – REGOLARIZZAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2025

Con la **circolare n. 26** del **30 gennaio 2025, l'INPS** ha reso noti i valori dei **minimali e massimali**, nonché gli altri valori utili per il calcolo della contribuzione dovuta nel **2025**.
I datori di lavoro che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio, non hanno potuto tenere conto dei valori aggiornati **possono regolarizzare tale situazione con il versamento da effettuare entro il 16 aprile** (terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare), all'interno del **flusso UniEmens del mese di marzo 2025**.